TerniEnergia S.p.A.

Relazione illustrativa degli Amministratori sulla proposta concernente la materia posta all'ordine del giorno redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del Testo Unico della Finanza (D. Lgs. 58/98)

La presente relazione è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di TerniEnergia S.p.A. al fine di illustrare la proposta di modifica di un articolo dello Statuto sociale per consentire alla Società di avvalersi del voto c.d. "maggiorato".

Il legislatore italiano, con l'articolo 20 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ha recentemente introdotto nel nostro ordinamento l'istituto della «maggiorazione del voto» (*loyalty shares*) a beneficio degli «azionisti fedeli» (*loyal shareholders*) delle società quotate.

Con l'introduzione del nuovo istituto, il legislatore italiano ha superato il tradizionale principio "*one share* – *one vote*" (un azione – un voto), nell'intento di incentivare investimenti azionari a medio-lungo termine e di premiare gli azionisti c.d. "fedeli", attraverso la maggiorazione del voto.

L'art. 127 – *quinquies* del Testo Unico della Finanza, introdotto dal citato decreto, consente di attribuire un diritto di voto maggiorato, fino ad un massimo di due voti, alle azioni appartenute a uno stesso azionista per almeno 24 mesi. Tale diritto viene meno in alcune specifiche circostanze previste dalla citata disposizione, fra cui nei casi di cessione a titolo oneroso delle azioni con diritto di voto maggiorato.

L'art. 127 – *quinquies*, comma 2, del TUF, demanda alle società quotate l'individuazione in via statutaria delle "modalità per l'attribuzione del voto maggiorato e per l'accertamento dei relativi presupposti". La norma stabilisce, inoltre, l'istituzione presso la sede della Società di un apposito elenco, in cui devono essere iscritti i soci che intendono avvalersi del voto maggiorato, i cui effetti decorreranno al termine del periodo di 24 mesi dalla data di iscrizione.

Il legislatore italiano ha espresso un particolare favore nei confronti dell'introduzione di tale istituto, prevedendo un *quorum* semplificato (maggioranza del capitale presente in assemblea) per la deliberazione dell'assemblea straordinaria che recepisce la modifica statutaria entro il termine del 31 gennaio 2015 (articolo 20, comma 1-*bis*, d.l. n. 91/2014), nonché nell'espressa previsione della non ricorrenza di alcun diritto di recesso in capo ai soci che non abbiano concorso all'assunzione della predetta delibera (articolo 127-*quinquies*, comma 6, TUF).

Il Consiglio di Amministrazione di TerniEnergia ritiene opportuno introdurre tale innovazione legislativa, al fine di incentivare i propri azionisti ad un investimento a medio – lungo termine, e di favorire il loro coinvolgimento nelle scelte decisionali della Società in un'ottica temporale di medio – lungo periodo.

Entità del beneficio (voto doppio), vesting period e diritto reale legittimante.

La legge consente di attribuire il beneficio del voto maggiorato, nella misura massima del voto doppio, ad ogni azione che sia appartenuta al medesimo azionista per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione in apposito elenco (articolo 127-quinquies, comma 1, TUF).

Pertanto, si propone, innanzitutto, di adottare l'istituto della maggiorazione del voto con l'attribuzione del beneficio nella misura massima consentita dalla legge (voto doppio).

Si propone, inoltre, di subordinare il beneficio alla maturazione del *vesting period* minimo previsto dalla legge (ventiquattro mesi).

Si propone di precisare che il beneficio del voto doppio possa spettare (i) al pieno proprietario dell'azione con diritto di voto, (ii) al nudo proprietario dell'azione con diritto di voto, nonché (iii) all'usufruttuario con diritto di voto. Si chiarisce, inoltre, che la costituzione in pegno senza attribuzione del diritto di voto al creditore pignoratizio (e, quindi, con conservazione in capo al titolare dell'azione) non costituisca causa di decadenza dal beneficio.

Istituzione dell'elenco speciale, legittimazione all'iscrizione e rinunciabilità del beneficio.

Il legislatore ha rimesso agli statuti la definizione delle modalità per l'attribuzione del voto maggiorato e per l'accertamento dei relativi presupposti, attraverso l'istituzione di un apposito elenco (elenco speciale) da tenersi conformemente a quanto previsto dall'articolo 143-quater, del Regolamento Emittenti. Inoltre è rimessa all'autonomia statutaria la facoltà di prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare al voto maggiorato, in tutto o in parte.

Tenuto conto delle suddette disposizioni, si propone l'istituzione presso la sede della Società dell'elenco speciale, nonché di attribuire al Consiglio di Amministrazione (*i*) il potere di definirne i criteri di tenuta nel rispetto della disciplina applicabile, nonché (*ii*) il potere di nomina dell'incaricato.

La Società provvederà alle iscrizioni e all'aggiornamento dell'elenco secondo una periodicità semestrale – 31 marzo e 30 settembre – ovvero secondo una diversa periodicità eventualmente prevista dalla normativa di settore. Tutte le richieste di iscrizione, pervenute alla Società nel corso di ciascun semestre, saranno annotate nell'elenco nelle date così indicate: 31 marzo e 30 settembre.

Si propone, inoltre, di precisare che il titolare di un diritto reale legittimante che richieda l'iscrizione nell'elenco speciale debba esibire idonea documentazione, e rilasciare una apposita attestazione per una più efficace verifica dei presupposti di legittimazione (tale attestazione impone, nel caso di socio che non sia persona fisica, la comunicazione dell'eventuale soggetto controllante: ciò che rileva ai fini della disciplina degli effetti del trasferimento del diritto reale legittimante).

Si precisa, infine, che il soggetto iscritto può sempre chiedere la cancellazione (totale o parziale) dall'elenco speciale, così come può sempre rinunciare al beneficio del voto doppio eventualmente maturato.

Trasferimento (diretto o indiretto) del diritto reale legittimante: effetti ai fini del beneficio del voto doppio.

Il legislatore ha stabilito che il beneficio del voto maggiorato venga meno:

- a) in caso di cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito, nonché
- b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, TUF.

Viene rimesso poi espressamente all'autonomia statutaria la scelta fra perdita o mantenimento del beneficio:

- c) nel caso di successione a causa di morte, nonché
- d) nel caso di fusione e scissione del titolare delle azioni.

Tenuto conto del predetto quadro normativo, si propone di disciplinare e di dettagliare gli effetti del trasferimento (diretto o indiretto) del diritto reale legittimante nei termini seguenti.

Trasferimento diretto del diritto reale legittimante.

Il trasferimento diretto del diritto reale legittimante può occorrere

- (i) per successione per causa di morte,
- (ii) per cessione a titolo oneroso o gratuito, ovvero

(iii) per fusione o scissione.

Nel primo caso (successione per causa di morte del socio), la legittimazione al beneficio del voto doppio è conservata.

Nel secondo caso (cessione da parte del socio a titolo oneroso ovvero a titolo gratuito), la legittimazione al beneficio del voto doppio è persa conformemente al disposto di legge.

Nel terzo caso (fusione o scissione del socio), si ritiene opportuno far dipendere la perdita o il mantenimento del beneficio dalla ricorrenza o meno di un "cambio di controllo": nel caso in cui la fusione o la scissione non determini "cambio di controllo", la fattispecie traslativa (riconducibile ad una mera operazione endo-gruppo) non può certo essere intesa come sintomatica di non-fedeltà (restando invariato il titolare sostanziale dell'investimento), sicché sarebbe inopportuno disporre la perdita del beneficio (ciò che renderebbe ingiustificatamente onerose eventuali riorganizzazioni endo-gruppo); nel caso in cui, al contrario, la fusione o la scissione determini cambio di controllo, la perdita della legittimazione al beneficio risulta pienamente coerente con la logica dell'istituto. Qualora, poi, la fusione o scissione riguardi un ente non soggetto a controllo, il mantenimento o la perdita del beneficio viene fatta dipendere dalla ricorrenza o meno di un indice di non-elusività dell'operazione (indice individuato nel modesto peso contabile, su basi omogenee, dell'investimento nelle azioni della Società).

Quanto alla nozione di "controllo", viene operato un rinvio alla definizione di cui alla legislazione applicabile agli emittenti quotati (articolo 93, TUF).

Trasferimento indiretto del diritto reale legittimante.

Il trasferimento indiretto del diritto reale legittimante può occorrere per effetto di ciascuna delle stesse fattispecie sopra esaminate – (i) successione per causa di morte, (ii) cessione a titolo oneroso o gratuito, o (iii) fusione e scissione –, salvo che, in questo caso, essa occorre non già (direttamente) con riguardo alle azioni della Società, bensì (indirettamente) con riguardo a partecipazioni nell'ente che, a sua volta, detenga azioni della Società.

La disciplina dettata corrisponde a quella prevista per il caso di trasferimento diretto: il "cambio di controllo" determina sempre la perdita della legittimazione al beneficio del voto doppio, salvo, beninteso, che esso occorra in ragione di una fattispecie successoria, nel qual caso, per omogeneità di disciplina, la legittimazione al beneficio è conservata.

Operazioni straordinarie della Società (aumento di capitale, fusione o scissione) ed effetti sulla disciplina del beneficio del voto doppio.

Il legislatore ha stabilito di rimettere all'autonomia statutaria la scelta di consentire o meno l'estensione del beneficio della maggiorazione anche alle nuove azioni che siano emesse in sede di aumento di capitale, a seconda del caso, gratuito o con nuovi conferimenti. Con riferimento ad entrambe le fattispecie, si è ritenuto opportuno optare per l'estensione proporzionale del beneficio con l'inserimento di un'apposita clausola statutaria che preveda espressamente l'estensione proporzionale tanto nel caso di aumento di capitale gratuito, quanto nel caso di aumento di capitale con nuovi conferimenti. Tale scelta appare pienamente coerente con la funzione premiale dell'istituto per gli azionisti fedeli. Questi ultimi, infatti, almeno con riguardo all'aumento di capitale non gratuito, si mostrano favorevoli non solo a mantenere, ma addirittura a ulteriormente investire nella Società.

Inoltre, il legislatore ha rimesso all'autonomia statutaria la facoltà di estendere il beneficio della maggiorazione anche nel caso di fusione o scissione della Società: beneficio che, in tal caso, si applica alle azioni spettanti in cambio di quelle a cui è attribuito il voto maggiorato. Si propone di riprodurre in Statuto la stessa norma facoltizzante prevista dal legislatore. Ove, pertanto, la Società dovesse in futuro partecipare ad un procedimento di fusione o scissione sarà possibile prevedere l'estensione del beneficio anche alle nuove azioni rivenienti dall'operazione straordinaria in questione.

Soppressione o modificazione del beneficio del voto doppio.

In considerazione del fatto che le azioni a voto maggiorato non costituiscono, per espressa disposizione di legge, una categoria speciale di azioni, si propone di chiarire che qualsiasi modifica della disciplina del voto maggiorato o la soppressione dello stesso richieda soltanto l'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria ai sensi di legge.

Si propone, peraltro, di precisare che, nella più ampia misura consentita dalla legge, ogni eventuale soppressione o modifica del beneficio della maggiorazione, non faccia sorgere diritto di recesso.

Effetti della maggiorazione di voto ai fini del computo dei quorum assembleari e ai fini dell'esercizio di diritti di minoranza.

La legge prevede, infine, che, salvo diversa disposizione statutaria, la maggiorazione di voto si computi anche per la determinazione dei *quorum* costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale: si propone di adottare anche questa disposizione.

Resta, invece, inteso che, sempre conformemente al disposto di legge, la maggiorazione di voto non ha effetto sui diritti diversi dal voto spettanti in forza di determinate aliquote del capitale.

Effetti dell'introduzione della maggiorazione di voto sugli assetti proprietari della Società.

Nell'ipotesi in cui solo l'azionista Italeaf S.p.A., che controlla di fatto la Società con una partecipazione del 46,78%, richieda e ottenga per intero la maggiorazione del voto sulla partecipazione attualmente detenuta, e che nessun'altro azionista richieda tale maggiorazione, decorsi ventiquattro mesi dall'iscrizione nell'apposito elenco, lo stesso verrebbe a detenere il 63,7% dei diritti di voto.

Iter decisionale e modalità di valutazione dell'interesse sociale.

La scelta di proporre la modifica statutaria in esame è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione in data 9 febbraio 2015. La decisione è stata presa all'unanimità dei presenti con voto favorevole dei due consiglieri indipendenti presenti alla riunione. La decisione è stata assunta direttamente dal Consiglio di Amministrazione, in quanto materia regolata direttamente dalla legge e estranea alla competenza dei comitati consiliari.

Per quanto riguarda la valutazione dell'interesse sociale, si rinvia a quanto già indicato nel comunicato stampa diffuso dalla Società in data 9 febbraio 2015, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del piano industriale, nel quale si evidenzia che l'introduzione del "voto maggiorato" si inserisce in una strategia di crescita per rafforzare gli obiettivi imprenditoriali del Gruppo, favorendo la crescita per linee esterne e fidelizzando gli investitori che credono nel progetto di sviluppo aziendale, così come descritto dal Piano Industriale 2015-2017. In tale contesto l'attribuzione del voto maggiorato consente di far ricorso ad operazioni straordinarie pur mantenendo il ruolo di guida degli azionisti stabili.

Si riporta, di seguito, l'articolo oggetto di modifica nel testo vigente e in quello oggetto di proposta del Consiglio di Amministrazione.

Si precisa che le modifiche in questione avranno efficacia a partire dall'iscrizione presso il competente Registro Imprese della delibera dell'Assemblea straordinaria degli azionisti e che nessuna di esse comporta (*ex* articolo 127-*quinquies*, comma 6, TUF) la ricorrenza del diritto di recesso.

Testo vigente dello Statuto	Nuovo testo dello Statuto proposto
Articolo 6 – Azioni I. Le azioni sono nominative, emesse in regime di dematerializzazione e liberamente trasferibili II. Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto.	Articolo 6 - Azioni I. Le azioni sono nominative, emesse in regime di dematerializzazione e liberamente trasferibili II. Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto.
	In deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuna azione dà diritto a voto doppio ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: a) il diritto di voto sia spettato al medesimo soggetto in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà con diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi; b) la ricorrenza del presupposto sub a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell'elenco speciale di cui al presente articolo.
	Laddove le condizioni di cui al comma precedente risultino soddisfatte, l'avente diritto sarà legittimato a esercitare il voto doppio nelle forme previste dalla normativa applicabile. Resta inteso che la costituzione di pegno con conservazione del diritto di voto in capo al titolare del diritto reale legittimante non determina la perdita della legittimazione al beneficio del voto doppio.
	È istituito, presso la sede della Società, l'elenco speciale per la legittimazione al beneficio del voto doppio, che dovrà contenere almeno le informazioni richieste dalla normativa applicabile. Il Consiglio di Amministrazione nomina l'incaricato della gestione dell'elenco speciale e ne definisce i criteri di tenuta (se del caso, anche soltanto su supporto informatico). L'incaricato della gestione dell'elenco speciale potrà fornire informazioni (anche su supporto informatico) circa il contenuto dell'elenco

speciale e ciascun soggetto in esso iscritto avrà diritto di estrarre copia, senza alcun onere, delle relative annotazioni.

Il soggetto che, in quanto legittimato ai sensi del presente articolo, intenda accedere al beneficio del voto doppio ha diritto di chiedere di essere iscritto nell'elenco speciale, allegando idonea documentazione attestante la titolarità diritto reale legittimante procurando che documentazione equipollente sia trasmessa dall'intermediario). Il soggetto che sia iscritto nell'elenco speciale ha diritto di chiedere in ogni tempo la cancellazione (totale o parziale) con conseguente automatica perdita (totale o parziale) della legittimazione al beneficio del voto doppio. Colui cui spetta il diritto di voto doppio può, inoltre, in ogni tempo rinunciarvi irrevocabilmente (in tutto o in parte) mediante comunicazione scritta inviata alla Società, fermi restando gli obblighi di comunicazione eventualmente previsti ai sensi della normativa applicabile.

La Società provvederà alle iscrizioni e all'aggiornamento dell'elenco secondo una periodicità semestrale – 31 marzo e 30 settembre – ovvero secondo una diversa periodicità eventualmente prevista dalla normativa di settore. Tutte le richieste di iscrizione, pervenute alla Società nel corso di ciascun semestre, saranno annotate nell'elenco nelle date così indicate: 31 marzo e 30 settembre. La richiesta di iscrizione nell'elenco speciale deve essere accompagnata, a pena di irricevibilità, da una attestazione sottoscritta dal soggetto richiedente con la quale,

- a) nel caso di persona fisica: il soggetto richiedente dichiari (i) di avere la piena titolarità, formale e sostanziale, del diritto di voto in forza di un diritto reale legittimante, nonché (ii) di assumere l'impegno di comunicare alla Società l'eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, del diritto reale legittimante e/o del connesso diritto di voto, entro il termine di dieci giorni lavorativi dalla data della perdita;
- b) nel caso di persona giuridica o di altro ente anche privo di personalità giuridica: il soggetto richiedente dichiari (i) di avere la piena titolarità, formale e sostanziale, del diritto di voto in forza di un diritto reale legittimante, (ii) di essere soggetto, se del caso, a controllo

(diretto o indiretto) da parte di altra persona fisica o di altro ente dotato o meno di personalità giuridica (con indicazione di tutti i dati identificativi del soggetto controllante), nonché (iii) di assumere l'impegno di comunicare alla Società l'eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto ovvero, se del caso, di aver subito un cambio di controllo, entro il termine di dieci giorni lavorativi dalla data della perdita o, se del caso, del cambio di controllo.

Nel caso in cui il diritto reale legittimante appartenga ad una persona giuridica o ad altro ente privo di personalità giuridica che sia soggetto a controllo, il cambio di controllo determina la cancellazione dell'iscrizione nell'elenco speciale (con conseguente perdita del beneficio del voto doppio ove già maturato). Qualora, tuttavia, il cambio di controllo occorra per effetto di un trasferimento per successione a causa di morte, l'iscrizione nell'elenco speciale è mantenuta (con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio ove già maturato).

Nel caso in cui il diritto reale legittimante sia traferito per successione per causa di morte, gli aventi causa hanno diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa anzianità d'iscrizione della persona fisica dante causa (con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio ove già maturato).

Nel caso in cui il diritto reale legittimante sia trasferito per effetto di fusione o scissione di un ente che sia iscritto nell'elenco speciale e che sia soggetto a controllo, l'ente avente causa ha diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa anzianità d'iscrizione dell'ente dante causa ove la fusione o scissione non abbia determinato cambio di controllo (con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio ove già maturato). Nel caso in cui il diritto reale legittimante sia trasferito per effetto di fusione o scissione di un ente che sia iscritto nell'elenco speciale e che non sia soggetto a controllo, l'ente avente causa ha diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa anzianità d'iscrizione dell'ente dante causa ove il peso del valore contabile delle azioni della Società rispetto al patrimonio netto dell'ente avente causa non ecceda il cinque per cento e non sia superiore al corrispondente peso, su basi omogenee, rispetto al patrimonio netto dell'ente dante causa (con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio ove già maturato).

Salvo quanto previsto dai due commi precedenti, il trasferimento del diritto reale legittimante a qualsivoglia titolo (oneroso o gratuito) determina la cancellazione dell'iscrizione nell'elenco speciale (con conseguente perdita del beneficio del voto doppio ove già maturato).

Ove la Società rilevi, anche a seguito di comunicazioni o segnalazioni ricevute, che un soggetto iscritto nell'elenco speciale non sia più (in tutto o in parte) legittimato all'iscrizione per qualsivoglia ragione ai sensi del presente articolo, essa procederà tempestivamente alla conseguente cancellazione (totale o parziale).

In caso di aumento di capitale gratuito o con nuovi conferimenti, la legittimazione al beneficio del voto doppio si estenderà proporzionalmente anche alle nuove azioni emesse in ragione di quelle già iscritte nell'elenco speciale (con conseguente estensione del beneficio del voto doppio ove già maturato).

Salvo quanto previsto dal comma seguente, nel caso di fusione o scissione della Società il progetto di fusione o scissione può prevedere che la legittimazione al beneficio del voto doppio competa anche alle azioni spettanti in cambio di quelle per le quali l'avente diritto ha richiesto l'iscrizione nell'elenco speciale (con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio ove già maturato).

Qualsivoglia modifica (migliorativa o peggiorativa) della disciplina della maggiorazione del voto dettata dal presente articolo o la sua soppressione non richiedono se non l'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria ai sensi di legge. È in ogni caso escluso il diritto di recesso nella massima misura consentita dalla legge.

I quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi i diritti III. il caso di comproprietà è regolato dalla legge. IV. I diritti e le caratteristiche delle azioni sono indicate dalla legge e dal presente statuto. V. Possono essere emesse, oltre alle azioni ordinarie, categoria di azioni fornite di diritti speciali nell'osservanza delle vigenti disposizioni

di voto doppio eventualmente spettanti. La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto doppio eventualmente spettanti. Ai fini del presente articolo, la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati.

III. il caso di comproprietà è regolato dalla legge. IV. I diritti e le caratteristiche delle azioni sono indicate dalla legge e dal presente statuto.

V. Possono essere emesse, oltre alle azioni ordinarie, categoria di azioni fornite di diritti speciali nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

Nera Montoro, 9 febbraio 2015

Per il Consiglio di Amministrazione di TerniEnergia S.p.A.

Il Presidente

di legge.

Prof. Avv. Stefano Neri